



# COMUNE DI MONTEDORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.5 DEL 29.04.2021**

**OGGETTO: Approvazione del regolamento generale delle entrate**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTONOVE del mese di APRILE alle ore 18.00 in Montedoro e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e non urgente in prima convocazione, giusta determinazione presa dal suo Presidente con provvedimento n. 2490 del 22.04.2021.

All'appello risultano presenti i seguenti n. 8 consiglieri comunali su n. 10 assegnati al Comune.

	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1) <b>Salvo</b> Tiziana	X	
2) <b>Morreale</b> Angelo Antonio	X	
3) <b>Galante</b> Calogero	X	
4) <b>Chiarelli</b> Tania Antonia	X	
5) <b>Salamone</b> Antonino	X	
6) <b>Privitera</b> Carmela		X
7) <b>Giarratano</b> Bruno	X	
8) <b>Messana</b> Calogero		X
9) <b>Ruffino</b> Calogera	X	
10) <b>Genco</b> Calogero	X	



## COMUNE DI MONTEODORO

Il Presidente del Consiglio sottopone per il preliminare esame e la successiva approvazione, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento generale delle entrate”.

Il Presidente illustra la proposta, con il relativo emendamento presentato dalla Responsabile dell’ufficio finanziario, dotato del parere favorevole del Revisore dei Conti. Dopodiché chiede al Consiglio Comunale di esprimersi in merito.

Prende la parola il Consigliere Genco, spiegando che a nome del gruppo consiliare di Liberamente, malgrado i tempi ristretti, intende presentare alcuni emendamenti. In particolare chiede di estendere l’art.10 comma 1 così come emendato dalla Ragioniera Ortolano all’art.14 capoverso C. Inoltre, qualora la responsabile dell’area finanziaria ed il revisore possono dare il loro parere, il gruppo vorrebbe introdurre un nuovo articolo relativo al baratto amministrativo che si allega al presente verbale

Il Sindaco propone di approvare i regolamenti senza apportare alcuna modifica, rinviando gli emendamenti del gruppo di Liberamente al prossimo Consiglio Comunale in modo che Ragioniera e Revisore dei conti possano attenzionare gli stessi e fornire i relativi pareri.

La Consigliera Ruffino legge la proposta di emendamento del regolamento.

Il Consigliere Genco riprende la parola chiedendo che l’Amministrazione Comunale si faccia garante del fatto che con il nuovo regolamento delle entrate non vengano inficiati i debiti pregressi, annoso problema che spesso ha messo in difficoltà la tenuta dei bilanci con il rischio di dissesto.

Il Sindaco spiega che il regolamento delle entrate una volta approvato verrà rispettato.

Chiusa la discussione, il Presidente della seduta sottopone a votazione la proposta di emendamento della Responsabile dell’area finanziaria, previo accertamento in aula di n.8 Consiglieri Comunali su n. 8 assegnati al Comune ed in carica.

Esperita la votazione palese sull’emendamento, il Presidente, accerta e proclama l’esito della votazione:

- presenti n. 8
- votanti n. 8
- voti favorevoli n.8
- voti contrari n.0
- astenuti n.0

Successivamente il Presidente della seduta sottopone a votazione la proposta di deliberazione emendata, previo accertamento in aula di n.8 Consiglieri Comunali su n. 8 assegnati al Comune ed in carica.

Esperita la votazione palese, il Presidente, accerta e proclama l’esito della votazione:

- presenti n. 8
- votanti n. 8
- voti favorevoli n.8

- voti contrari n.0
- astenuti n.0

Con successiva ed unanime votazione

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva



# COMUNE DI MONTEDORO

**UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Servizi Finanziari su indicazione del Sindaco**

**OGGETTO: Approvazione del regolamento generale delle entrate**

**Premesso che** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 al 31/03/2021;

**Considerato** che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed i relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

**Considerato** che la L. 160/2019 ha infine modificato in modo radicale le modalità di riscossione delle entrate locali, avendo esteso anche all'ambito comunale l'istituto dell'immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle entrate patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso profondamente sul regolamento generale delle entrate del Comune, rendendo necessario aggiornare in primo luogo l'attività di accertamento delle entrate tributarie e

patrimoniali degli Enti locali, per poi definire le conseguenti modalità di riscossione coattiva/forzata delle somme non versate dai contribuenti, per massimizzare l'effettivo introito delle entrate, che costituisce un presupposto fondamentale per garantire la tenuta dei futuri bilanci;

**Viste** le sopra richiamate modifiche normative e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento delle entrate comunali, per garantire l'adozione di testi che siano conformi alle normative, così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione del seguente regolamento comunale, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute: Regolamento generale delle entrate comunali;

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 118/2011;

## PROPONE

1. **Di approvare** il seguente regolamento comunale, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute:

-Regolamento generale delle entrate;

2. **Di stabilire che** il regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;

3. **Di stabilire che**, per divenire efficaci, tali regolamenti e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

4. **Di prendere atto** che, con l'approvazione dei Regolamenti da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti;

5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

6. **Di dichiarare** per il presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

**IL SINDACO**

F.TO DOTT. RENZO BUFALINO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO RAG. MARIA ORTOLANO

**PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA:**

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica **si esprime parere favorevole.**

Montedoro li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*f.to Rag. Maria Ortolano*

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità contabile **si esprime parere favorevole.**

Montedoro li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Rag. Maria Ortolano*



**COMUNE DI MONTEDORO**  
**Libero Consorzio comunale di Caltanissetta**

**REGOLAMENTO**  
**GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio  
Comunale n.     del

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Entrate comunali disciplinate- Riscossione delle Entrate e Responsabili delle entrate
- Art. 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- Art. 5 – Avvio della riscossione coattiva
- Art. 6 – Interessi moratori
- Art. 7 – Costi di elaborazione e notifica

## TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

- Art. 8 – Istanze di rateizzazione
- Art. 9 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni
- Art. 10 – Procedura di rateizzazione
- Art. 11 – Interruzione della rateizzazione
- Art. 12 – Discarico per crediti inesigibili
- Art. 13 – Ingiunzioni di pagamento
- Art. 14 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 15 – Rimessione in termini
- Art. 16 - Arrotondamenti
- Art. 17 - Compensazioni
- Art. 18 - Rimborsi
- Art. 19 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

## TITOLO III ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

- Art. 20 – Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 21 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 22 – Procedura dell'autotutela
- Art. 23 – Reclamo-mediazione
- Art. 24 – Effetti dell'istanza di mediazione
- Art. 25 – Diritto di interpello
- Art. 26 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello
- Art. 27 – Procedura dell'accertamento con adesione
- Art. 28 – Attivazione del procedimento di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 29 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 30 – Calcolo del ravvedimento operoso

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 – Disposizioni finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296..

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.

3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

7. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

8. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

9. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

10. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

#### Art. 2

##### **Entrate comunali disciplinate e gestione Riscossione delle entrate e responsabili delle Entrate**

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Montedoro (CL)

Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune

2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.

4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

5. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

6. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

7. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse

8. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario. Sono responsabili delle

attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie e i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate con provvedimento amministrativo.

9. I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, esercitano il potere di autotutela.

Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione

10. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente

### Art. 3

#### Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:

- a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
- b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro termine normativo del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della [L. 160/2019](#) e s.m.i..

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

**Art. 4**  
**Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

**Art. 5**  
**Avvio della riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.

Decorsi il termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, così come previsti dalla normativa, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla [L. 160/2019](#) e s.m.i..
6. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
  - a. mediante emissione di ruolo;
  - b. mediante ingiunzione di pagamento;
  - c. in base alla normativa vigente in materia.
7. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o
  1. mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;

2. mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  3. mediante altro soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
8. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della **L. 160/2019** e s.m.i..
9. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

## **Art. 6**

### **Interessi moratori**

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale<sup>1</sup> su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica degli atti**

1) Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, determinati dalle vigenti disposizioni di legge. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero: le eventuali modifiche apportate al decreto con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Il tasso legale può essere aumentato fino ad un massimo di 2 punti, discrezionalmente da parte dell'ente.

## **TITOLO II DILAZIONI E RATEIZZAZIONI**

### **Art. 8 Istanze di rateizzazione**

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza, sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate<sup>2</sup>, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

### **Art. 9 Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione**

- . I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 2.000,00: fino a n. 12 (dodici) rate mensili;
  - c) da euro 2000,01 a euro 6.000,00: fino a n. 24 (ventiquattro) rate mensili;
  - d) oltre 6.000,01 fino a n. 36 (trentasei) rate mensili.

### **Art. 10 Procedura di rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione
2. Alle rate che verranno concesse, saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
4. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
5. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

---

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, prevede una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, in ambito di fiscalità locale, si ritiene opportuno contenere a 36 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere un periodo più esteso.

7. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

### **Art. 11**

#### **Interruzione della rateizzazione**

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

### **Art. 12**

#### **Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili <sup>3</sup>.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Art. 13**

#### **Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere tutte le informazioni dell'atto per il quale si dà avvio alla riscossione coattiva, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3, e al comma 2, dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 14**

#### **Sospensione e dilazione dei termini di versamento <sup>4</sup>**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

---

<sup>3</sup> In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

<sup>4</sup> Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

### **Art. 15** **Rimessione in termini <sup>5</sup>**

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente al versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

### **Art. 16** **Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. <sup>6</sup>

### **Art. 17** **Compensazioni**

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
  - i motivi che hanno originato il credito,
  - il debito che si vuole compensare.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
4. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
5. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
6. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.

<sup>5</sup> Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

<sup>6</sup> L'art. 1, comma 166, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, stabilisce l'arrotondamento per le entrate tributarie ma non per quelle di diversa natura. Resta facoltà dell'ente locale, in virtù della potestà regolamentare, prevedere l'arrotondamento anche per queste.

7. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
8. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
9. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
10. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.
11. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.
12. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
  - tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
  - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da
  - specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il
  - giudizio a seguito di ricorso.

## **Art. 18** **Rimborsi**

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal [D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016](#), e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00).

8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

9. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

#### **Art. 19**

##### **Limiti minimi di riscossione ordinaria e rimborso**

##### **Importi minimi per recupero tributario**

1. L'importo al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, inteso per singola annualità e per singola entrata e pari ad € 12,00<sup>7</sup>. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

---

<sup>7</sup> L'art. 1, comma 168, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, dispone che gli enti locali prevedano un importo al di sotto del quale non viene richiesto il versamento.

### TITOLO III ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

#### Art. 20 Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

#### AUTOTUTELA

#### Art. 21 Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge<sup>8</sup>.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

#### Art. 22 Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
  - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
  - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

---

<sup>8</sup> L'articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che "Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza." Per la disciplina dell'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria è stato emanato il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- errore di persona o di soggetto passivo;
  - evidente errore logico;
  - errore sul presupposto del tributo;
  - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - manca di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

## **RECLAMO-MEDIAZIONE**

### **Art. 23**

#### **Reclamo-mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.

5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

6. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

#### **Art. 24** **Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.

3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.

4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

#### **INTERPELLO**

#### **Art. 25** **Diritto di interpello <sup>9</sup>**

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

#### **Art. 26** **Istanza di interpello**

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'erario, il contribuente ha la

---

<sup>9</sup> Si veda l'art. 11, della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

possibilità di presentare all'Ufficio Tributi/entrate del comune, istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.

2. L'istanza di cui al comma 1, deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
- b) la descrizione della circostanziata e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
- c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
- e) la firma per sottoscrizione.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

#### **Art. 27**

#### **Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello**

1. L'Ufficio Tributi/entrate, provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1, viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento.

5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale

efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 28**

#### **Procedura dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- a. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- b. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- c. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7 Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 29**

#### **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
- gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 29**

#### **Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

- Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
- Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
- Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

### **Art. 30**

#### **Calcolo del ravvedimento operoso**

- La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - la somma omessa,
  - l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
  - gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
- Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

**PARTE IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 31**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti



# COMUNE DI MONTEODORO

## PROVINCIA DI CALTANISSETTA

### L'Organo di Revisione

VERBALE N. 2/2021

Il giorno *ventidue* del mese di marzo dell'anno **2021** alle ore 08:15 il Revisore unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020, su richiesta pervenuta a mezzo PEC in data 18/03/2021 prot.1738, esprime il proprio parere in merito alla

**“PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE”**

#### IL REVISORE

**PREMESSO** che:

- ✓ l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- ✓ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- ✓ il Decreto del Ministero dell' Interno del 13/01/2021., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 al 31/03/2021;
- ✓ l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**VISTA**

- ✓ la proposta di deliberazione formulata dagli uffici finanziari e dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile degli uffici finanzia Rag. Maria Ortolano
- ✓ la bozza di regolamento in parola;

**SI OSSERVA**

1. All'art. 5 "**Avvio della riscossione coattiva**" punti 5 e 6, viene indicata la data del 01/01/2020 anziché la data del 01/01/2021 e ciò in quanto, come già detto in premessa, il regolamento ha efficacia dal 01/01/2021. Probabilmente trattasi di un refuso che si invita a correggere.
2. All'art.6 "**Interessi moratori**", punto 1), allorquando si afferma che sono applicabili gli interessi calcolati al tasso legale, si rileva l'apposizione di una postilla la quale ricorda che "*Il tasso legale può essere aumentato fino ad un massimo di 2 punti, discrezionalmente da parte dell'ente.*". Appare chiaro che, così come formulato, il tasso legale non viene aumentato e ciò in quanto, se così non fosse, occorrerebbe precisare di quanto l'ente ha intenzione di aumentare il tasso legale.
3. Per quanto concerne l'art.10 "**Procedura di rateizzazione**", ampia discrezionalità è affidata al responsabile dell'entrata, il quale "*ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione*". A parere di chi scrive, una simile formulazione potrebbe comportare numerose criticità: sia nel caso di concessione, sia nel caso di rigetto dell'istanza di rateizzazione. Sarebbe opportuno individuare con precisione la documentazione necessaria da allegare all'istanza di rateizzazione, quali, ad esempio, un'autocertificazione reddituale o, meglio, un ISEE aggiornato. Occorrerebbe altresì stabilire quale che sia il limite di reddito valevole per definire la "difficoltà" che giustificano il beneficio della rateizzazione.

Premesso, visto ed osservato quanto sopra, l'Organo di Revisione

***ESPRIME***

Il proprio parere favorevole all'adozione del regolamento generale delle entrate, con riserva di riforma e/o puntualizzazione degli articoli 5, 6 e 10.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 10:30, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di propria competenza.

Montedoro, lì 26/01/2021

***L'ORGANO DI REVISIONE***

*Dott. Cesare Tajana - Componente Unico*





## COMUNE DI MONTE DORO -PROVINCIA DI CALTANISSETTA-

\*\*\*\*\*

AL Presidente del CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento tecnico alla proposta di approvazione del regolamento generale delle Entrate;

Premesso che con nota prot. N. 1738 del 18/03/2021 è stata trasmessa al revisore contabile la proposta ad oggetto "Approvazione Regolamento generale delle entrate" per esprimere il relativo parere ai sensi della Legge;

Che con successiva nota prot. N. 1789 del 22/03/2021 il revisore unico ha espresso il proprio parere favorevole all'adozione del regolamento generale delle entrate, con riserva di riforma e/o puntualizzazione degli articoli 5, 6 e 10, così come da parere allegato.

Riscontrato che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario modificare ed integrazione gli art. 5, 6 e 10;

Che gli emendamenti sono ammissibili solo se muniti dei prescritti pareri tecnici e contabili;

Che il consiglio comunale può approvare o non approvare gli emendamenti presentati, e se il Consiglio approva gli emendamenti, l'atto si ritiene variato in base all'emendamento deliberato;

Ritenuto necessario e urgente dovere formulare la presente proposta di emendamento tecnico a quella di approvazione del regolamento delle entrate;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto il D. Lgs 118/2011;

Visto l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Di modificare ed integrare gli art. 5, 6, 10 nel seguente modo:

1. Artt. 5 e 6 la data del 01/01/2020 viene sostituita con la data del "01/01/2021" e ciò in quanto, come già detto in premessa, il regolamento ha efficacia dal 01/01/2021;
2. All'art.6 "Interessi moratori", viene puntualizzato quanto segue:  
punto 1)", .....omissis ..... sono applicabili gli interessi calcolati al tasso legale" e viene cancellata la postilla indicata;
3. Art. 10 "Procedura di rateizzazione", comma 1 viene modificato e sostituito dal seguente:

1. Il contribuente, all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, dovrà allegare la seguente documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, a pena di decadenza.:

- a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE che non dovrà superare l'ammontare di euro 15.000,00;
- b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 20.000,00 euro;
- c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 20.000,00 euro.

Montedoro, 16/04/2021

Il Responsabile dell'Area Economico finanziaria

Rag. Maria G. Ortolano  
*Maria G. Ortolano*

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole  
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Rag. Maria G. Ortolano  
*Maria G. Ortolano*

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole  
La responsabile dell'area finanziaria

Rag. Maria G. Ortolano  
*Maria G. Ortolano*

*Si esprime parere favorevole*

*Il revisore Unico*

*Cuniffi*



**COMUNE DI MONTEBORO**  
**-PROVINCIA DI CALTANISSETTA-**  
\*\*\*\*\*

Il Gruppo Consiliare "Liberamente"

AL Presidente del CONSIGLIO COMUNALE

S E D E

Oggetto: Proposta di emendamento alla proposta di approvazione del Regolamento generale delle entrate.

Premesso che con atto prot. n. 2490 del 22/04/2021 veniva convocato il Consiglio Comunale del 29/04/2021;

Premesso che ai sottoscritti consiglieri l'avviso di convocazione è stato notificato per alcuni il 23/04/2021 e per altri il 24/04/2021;

Premesso che il Consigliere Calogero Genco ha preso visione ed estratto copia degli atti in discussione al Consiglio in data 27/04/2021 presso gli Uffici Comunali;

Stante il poco tempo a disposizione per l'analisi documentale degli atti posti all'ordine del giorno,

Vengono formulate in questa sede le seguenti proposte di emendamento chiedendo al Presidente del Consiglio di proporre la trattazione o di rinviare ad altra seduta nel caso siano previsti pareri di regolarità tecnica e contabile.

**S I P R O P O N E**

di introdurre l'art.11 bis.

Art. 11 bis) Il Comune può concedere compensazioni, riduzioni o esenzioni di tributi in relazione agli interventi posti in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, definiti baratto amministrativo, previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I criteri e le condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui all'sono definiti in base all'apposita deliberazione comunale contenente gli indirizzi per l'applicazione del baratto amministrativo. In relazione alla tipologia degli interventi, sono individuate a tal fine riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall' associazione soggetto del contratto di partenariato, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Montedoro, 29/04/2021

I Consiglieri di Liberamente

